

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE ED AFFINI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 20 DEL
29.01.1996**

(Attività d'Estetista)

L'attività di estetista, disciplinata dalla legge 4/1/1990, n.1 e dalla legge regionale 27/5/1991, n.21, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e indicati nelle vigenti disposizioni di legge e con prodotti cosmetici.

L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente terapeutico.

Per differenziare l'attività sanitaria dall'attività di estetista è necessario far riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di una accertata alterazione dell'organismo, sulla base di relativo giudizio diagnostico., per la cui eliminazione sia necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici; l'intervento dell'estetista, per contro, è rivolto a soggetti sani, mediante lo svolgimento di prestazioni e di trattamenti, sulla superficie del corpo umano, che possono risultare idonei a tutelare solo indirettamente la salute della persona grazie al mantenimento di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali a carattere prettamente sanitario.

ART. 2

(Qualificazione professionale di Estetista)

Giusto quanto previsto dall'art.3 della L.R.27/5/1991, n.21, la qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di:

a) apposito corso regionale di qualificazione, della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) oppure un anno di attività lavorativa qualificata, quale dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, oppure un'impresa di estetista successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19/1/1955, n.25 e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;

c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art.4 della L.R. 21/91.

Nei casi previsti dal comma 1, i dipendenti, i collaboratori e i soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista o

presso uno studio medico specializzato, non possono esercitare professionalmente l'attività di estetista.

La qualificazione professionale di estetista è comunque conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L.R. 21/91:

a) erano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi dell'art.1 della legge 14/2/1963, n.161, come sostituito dall'art.1 della legge 23/12/1970, n.1142;

b) erano soci di imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a), in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.2 della L:1142/70;

c) erano direttore di azienda in imprese esercitate in forma societaria per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma precedente, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del comma precedente, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge regionale 21/91, da comprovare in base ad idonea documentazione.

Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quello indicato nel comma precedente, i dipendenti e i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono ammessi a frequentare su domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della citata L:R:21/91, corsi straordinari istituiti dalla Regione;

Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi, viene accertato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La qualificazione professionale di estetista, è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della L.R.21/91 risultino in possesso di attestati di estetista rilasciati al termine di corsi compresi nei piani regionali di formazione professionale.

Gli allievi che alla data di entrata in vigore della più volte citata L.R. 21/91 frequentano le varie fasi dei corsi di cui al precedente comma, conseguono la qualificazione di estetista al termine dei corsi.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R.21/91 siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art.1 della L.161/63, come sostituito dall'art.1 della L.1141/70, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa il compito delle Commissioni Provinciali per l'artigianato di accertare la qualificazione professionale di estetista.

ART. 3 **(Oggetto del Regolamento)**

Su tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati e le attività di estetista esercitate in associazione, come previsto dall'art.9 e 10 della L.R.21/91, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato dal presente regolamento.

Potranno esercitare la propria attività nel domicilio di persone immobilizzate o handicappate.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa per il commercio.

L'attività di estetista può esercitarsi in forma di impresa artigiana, individuale o di società.

L'attività di estetista può esercitarsi in forma di impresa artigiana, individuale o societaria, quando abbia i requisiti di cui alla L.R.10/4/1972, n.17 e successive modifiche ed integrazioni e sia iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane.

ART. 4

(Distribuzione degli esercizi sul territorio comunale)

Al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione del servizio di estetista sul territorio comunale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, è subordinata al rispetto di una distanza minima tra i nuovi esercizi e quelli preesistenti più vicini.

Tale distanza, viene stabilita in mt.50 nel centro storico e in mt.250 nel restante territorio.

Le suddette distanze, misurate seguendo la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi, dovranno essere osservate sia per l'insediamento delle nuove imprese che per il trasferimento di sede di quelle esistenti.

ART. 5

(Superfici minime e requisiti dei locali)

Ferme restando le norme riportate nel regolamento comunale di igiene e le indicazioni operative emanate dall'Azienda dei Servizi Sanitari, territorialmente competente, i locali da adibire all'attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di abitabilità, devono possedere i seguenti requisiti:

a) superficie di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro, con un minimo di 15 mq. per il primo posto.

Qualora l'attività di estetista venga svolta da imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti cosmetici, o presso un servizio di barbiere o parrucchiere, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente dalla superficie dei locali destinati, rispettivamente, all'attività di vendita e all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere.

b) pavimento e superficie unita e lavabile, pareti rivestite con materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento;

c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;

d) arredamento di facile pulizia;

e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;

f) latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e munita di antilatrino con lavabo; per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R.327/80;

g) recipienti chiusi e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;

h) i locali debbono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati; per gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, si dovrà provvedere ad installare ventilazione sussidiaria;

i) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio facilmente lavabile fino ad altezza di mt.2 dal pavimento e dotate di lavapiedi.

ART. 6

(Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali)

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

Devono inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni dell'Azienda dei Servizi Sanitari competente territorialmente;

b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'Azienda dei Servizi Sanitari, competente territorialmente;

durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata ed accuratamente disinfettata;

d) per spargere talco si deve far uso esclusivamente di polverizzatore, non adoperare piumini o preparati essiccatori (Allume, ecc.);

e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;

f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 13/6/1976 e successive modifiche, nonché alle norme CEE;

g) qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria un'aerazione immediata e abbondante dell'ambiente;

h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, devono evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;

i) è opportuno che l'esercente segnali al Settore Igiene Pubblica, sospetti casi di tigna, pediculosi e scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture e altri prodotti di cosmesi;

l) il personale operante nell'esercizio deve osservare scrupolosamente le norme di pulizia ed igiene personale e dell'abbigliamento, e deve sottoporsi annualmente a visita medica di idoneità, il cui esito andrà conservato presso il negozio per gli eventuali controlli sanitari.

Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico-sanitario eventualmente contenute nei regolamenti comunali di

Igiene e le indicazioni emanate dall'Azienda dei Servizi Sanitari, territorialmente competente.

Nei locali l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e deve essere provvisto di idoneo "salvavita".

Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono risultare conformi alle normative CEI e al DPR 547/1955 ed essere dotate di doppio isolamento.

ART. 7

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista)

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. E' rilasciata dal Sindaco su domanda in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente gli estremi anagrafici del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa con i dati fiscali, l'ubicazione dei locali in cui s'intende esercitare l'attività.

L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.17/72 "Definizione e disciplina dell'impresa Artigiana", e successive modifiche ed integrazioni, deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Qualora la domanda sia presentata da un'impresa costituita in forma di società, deve indicarsi il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Quando si tratti di società non avente i requisiti di cui alla L.R.17/72, deve indicarsi la persona che assume la direzione dell'azienda; il Direttore deve essere in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Il richiedente deve, inoltre, produrre i seguenti documenti:

- 1) planimetria ed estratto mappale dei locali in cui s'intende esercitare l'attività;
- 2) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'art.12 della L.R.21/91 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- 3) atto costitutivo della società e certificato di iscrizione al Registro Ditte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- 4) certificazione prefettizia di cui all'art.10 sexies della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.21/91, previo accertamento:

- 1) del possesso del requisito della qualificazione professionale del titolare, dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista e del direttore di azienda ai sensi della L.1/90 e della L.R.21/91;
- 2) dei requisiti igienici dei locali nei quali s'intende svolgere l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché la loro rispondenza a quanto previsto dall'art.2, II° e III° comma, della L.R.21/91.

Le imprese artigiane devono trasmettere al Comune, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle distanze tra esercizi di estetista stabilite dal presente regolamento.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda s'intende accolta.

L'autorizzazione deve essere esposta nei locali per i quali è stata rilasciata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

ART. 8
(Commissione Comunale)

Per l'espletamento dei compiti di cui alla L.R.21/1991, la Commissione Comunale di cui all'art.2/bis della L.161/63 è integrata da due imprenditori esercenti l'attività di estetista designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la quale esamina le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo del Comune.

Il provvedimento del Sindaco, emanato in difformità dal parere della Commissione Comunale, deve essere adeguatamente motivato.

ART. 9
(Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione)

Ad eccezione di quanto previsto dall'art.11, commi 3 e 4, della L.R.21/91, l'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le norme della citata legge e del presente regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

In casi di particolare gravità, o in caso di recidiva, il Sindaco può, sentita la Commissione competente, disporre la revoca dell'autorizzazione.

Con lo stesso procedimento il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso previsto dall'art.13, II° comma, della L.R.21/91.

Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, o in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

ART. 10
(Orari e tariffe)

Gli esercizi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.21/91 e gli Uffici Provinciali delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello regionale degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti.

Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio deve essere esposto in modo da essere ben visibile all'esterno.

ART. 11
(Cessione dell'esercizio)

La cessione dell'esercizio di estetista, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art.6 della L.R.21/91.

Il trasferimento dell'autorizzazione, a seguito della cessione dell'esercizio, è subordinato all'accertamento del possesso da parte del subentrante del requisito di cui all'art.6, II° comma, lett.a) della L.R.21/91.

Nel caso il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.17/70, deve produrre, secondo le modalità previste dal precedente art.7, il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

In caso di successione mortis causa, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.

ART. 12 (Trasferimento dell'attività)

Il trasferimento dell'attività in altri locali siti nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 21/91, nel rispetto della distanza tra esercizi di estetista fissata dal regolamento comunale, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali in cui si intende trasferire.

Per cause di forza maggiore, il Sindaco può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle distanze tra esercizi, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali in cui si intende trasferire.

In caso di sfratto esecutivo, dichiarato tale, ma non per morosità, dall'Autorità Giudiziaria, per tutte le attività, il trasferimento è ammesso in deroga alla distanza stabilita dall'art.4 del presente regolamento.

ART. 13 (Norme di adeguamento)

Le imprese che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'attività di estetista, possono presentare entro 90 (novanta) giorni, richiesta al Sindaco di fissare un termine per eseguire gli adempimenti necessari.

Il Sindaco provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta, a fissare un termine non superiore ad un anno per tali adempimenti.

ART. 14 (Sanzioni)

Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 21/91 nonché del presente regolamento, spettano al Comune.

Le sanzioni sono quelle indicate all'art.11 della L.R. 21/91.

ART. 15 (Provvedimenti d'urgenza)

Nei casi contingibili e d'urgenza, anche se non previsti dal presente Regolamento, il Sindaco può adottare provvedimenti a tutela dell'interesse pubblico.

ART. 16 (Norma transitoria e finale)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la relativa

ripubblicazione all'Albo Pretorio, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia, comportano il suo adeguamento automatico.-